CAMERA DEI DEPUTATI N. 1001

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DIANA

Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali

Presentata l'11 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I vantaggi provenienti dall'impiego della telematica sono ben noti.

È opportuno, pertanto, prevedere la utilizzazione della stessa anche nel campo giudiziario.

Già con la legge 15 ottobre 1986, n. 664, all'articolo 7, è stata prevista la possibilità di utilizzazione della telematica da parte dell'Avvocatura dello Stato « per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi ed amministrativi ».

Con la presente proposta di legge, composta da un articolo unico, si estende tale sistema agli atti relativi a procedimenti giurisdizionali riguardanti il libero foro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli atti relativi a procedimenti giurisdizionali possono essere trasmessi a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione.

2. L'obbligo della sottoscrizione degli atti di cui al comma 1 è soddisfatto con la sottoscrizione dell'avvocato o procuratore ricevente, purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la firma dell'avvocato o procuratore estensore dell'atto originale e l'eventuale procura.

3. Nel caso di telecomunicazione degli atti di cui al comma 1 notificati o comunicati ad un avvocato o ad un procuratore, la copia fotoriprodotta, dichiarata conforme dall'avvocato o dal procuratore ricevente, è equipollente, ad ogni effetto giuridico, all'originale.

DDL11-1001
Lire 500